

In ogni caso gli interventi sulle parti strutturali e non strutturali dovranno permettere di ripristinare l'agibilità sismica dell'intera costruzione e la piena fruibilità delle unità immobiliari e degli immobili di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'OPCM 3790.

Ai fini della piena efficacia dell'intervento sulle parti strutturali e della funzionalità dell'edificio nel suo complesso, il finanziamento degli interventi di competenza del condominio (voci "b" e "c" dell'elenco precedente) è ammissibile anche se non tutte le unità immobiliari ricadono nelle categorie di cui all'art. 1 comma 3 dell'OPCM 3790.

5. Tipologie di intervento ammesse

Coerentemente con gli obiettivi degli interventi richiamati all'art.1 comma 1 dell'OPCM 3790/09, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno finalizzati: a ripristinare le condizioni precedenti all'evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso.

Gli interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, in coerenza con gli art. 8.4.2 e 8.7.4 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.

Ai fini del ripristino della fruibilità dell'immobile e del conseguimento del miglioramento sismico dell'edificio, le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- A.1 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;
- A.2 riparazione di elementi strutturali e non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;
- A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;
- B.1 rinforzo di elementi strutturali finalizzato all'eliminazione di eventuali carenze locali e al conseguimento di un incremento della sicurezza globale dell'edificio, nell'ambito del progetto di miglioramento sismico volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico, ma comunque almeno maggiore del 60%, con un tetto di spesa riferito alla superficie lorda, di 400 euro/mq .

Nell'ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale.

Qualora il tetto di spesa di 400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) risulti insufficiente a raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dovrà dimostrare di aver individuato la soluzione tecnica più idonea ed

